

REGOLAMENTO GENERALE PREVIDENZA "2012"

Capo I – Iscrizione, obblighi dichiarativi e contributivi

- 1- Modalità di iscrizione
- 2- Comunicazioni obbligatorie ad Inarcassa
- 3- Controllo delle comunicazioni
- 4- Contributo soggettivo
- 5- Contributo integrativo
- 6- Contributo per il finanziamento del trattamento di maternità
- 7- Contributo di solidarietà
- 8- Frazionabilità dei contributi
- 9- Variabilità dei contributi
- 10- Pagamento dei contributi
- 11- Prescrizione dei contributi
- 12- Riscatti
- 13- Ravvedimento operoso
- 14- Accertamento con adesione
- 15- Creditore apparente

Capo II – Le prestazioni previdenziali

- 16- Tipologia delle prestazioni previdenziali
- 17- Pensione di vecchiaia
- 18- Pensione di anzianità
- 19- Pensione contributiva
- 20- Pensione di vecchiaia unificata
- 21- Pensione di inabilità
- 22- Pensione di invalidità
- 23- Norme comuni alle pensioni di inabilità e invalidità
- 24- Pensione di reversibilità ed indiretta
- 25- Prestazione supplementare
- 26- Sistema di calcolo contributivo della pensione
- 27- Computo dei periodi riscattati o ricongiunti
- 28- Pensione minima
- 29- Pensionati di altro Ente
- 30- Pagamento delle pensioni

Capo III – Norme transitorie e finali

- 31- Base di reddito per il passato
- 32- Norme transitorie
- 33- Rivalutazione dei redditi e dei coefficienti utili al calcolo delle pensioni
- 34- Rivalutazione delle pensioni e dei contributi
- 35- Entrata in vigore del Regolamento Generale Previdenza "2012"

Allegati

- Tabella A – Misura del contributo soggettivo
Tabella B – Misura del contributo facoltativo

Tabella C – Misura del contributo integrativo
Tabella D – Misura del contributo di maternità
Tabella E – Limite di reddito per la convalida dell'annualità ai fini della quota retributiva di pensione
Tabella F – Anni utili al calcolo della media reddituale
Tabella G – Coefficienti di rendimento e scaglioni di reddito pensionabile
Tabella H(48) – Coefficienti di trasformazione per il calcolo delle prestazioni contributive
Tabella I – Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia unificata
Tabella L – Percentuali di riduzione della pensione di anzianità
Tabella M – Percentuali di riduzione della pensione di vecchiaia anticipata
Tabella N – Limite di redditi imponibili o esenti da imposte diversi da quelli professionali per l'attribuzione dell'anzianità figurativa alla pensione di invalidità e inabilità
Tabella O – Misura della pensione minima
Tabella P – Limite di importo per la erogazione della prestazione in unica soluzione annuale
Tabella Q – Variazioni dell'indice ISTAT

Capo I

Iscrizione, obblighi dichiarativi e contributivi

Art. 1 - Modalità di iscrizione

1.1 - L'iscrizione ad INARCASSA avviene con provvedimento della Giunta Esecutiva su comunicazione di iscrivibilità dell'interessato, da presentarsi al verificarsi delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 7, secondo comma dello Statuto; essa ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità.

1.2 - In caso di domanda di iscrizione effettuata oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 2 del presente Regolamento, relativa all'anno solare nel quale si sono verificate le condizioni di iscrivibilità, l'iscritto è tenuto a versare ad INARCASSA una sanzione pari al 30 per cento dei contributi dovuti e non corrisposti.

1.3. - Nel caso di iscrizione d'ufficio, la sanzione è pari al 40 per cento dei contributi dovuti e non corrisposti. Tale sanzione aumenta al 60 per cento a partire dal 1° gennaio del quinto anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni di iscrivibilità, da calcolarsi su tutti i contributi dovuti e non corrisposti.

Art. 2 - Comunicazioni obbligatorie ad INARCASSA

2.1 - Entro il 31 Ottobre di ogni anno tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri ovvero all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori devono comunicare tramite INARCASSA on-line, direttamente o mediante intermediari abilitati, il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF ed il volume di affari complessivo ai fini dell'IVA relativi all'anno precedente, nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di INARCASSA.

La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative. Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti ad INARCASSA privi di partita IVA nell'anno in esame. Anche le società di professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite INARCASSA on-line, entro il termine di cui sopra, il volume di affari complessivo nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di INARCASSA.

2.2 - Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari I.V.A., qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

2.3 - L'omissione, il ritardo oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro il termine medesimo, costituiscono infrazione disciplinare. Gli Ordini professionali competenti, su comunicazione di INARCASSA, sono tenuti a dare corso alla relativa procedura; la seconda infrazione comporta la sospensione dall'Albo fino all'adempimento. L'omissione o il ritardo della comunicazione oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo comporta una sanzione pari a 100 euro. Tale sanzione non si applica nel caso in cui il soggetto obbligato provveda comunque al pagamento dei contributi entro i termini previsti e non ritardi l'invio oltre il 31 dicembre dell'anno nel quale la comunicazione deve essere prodotta.

2.4 - L'infedele comunicazione, non seguita da rettifica entro il termine di cui al primo comma del presente articolo e dal pagamento dei contributi relativi, comporta una sanzione pari al 50 per cento dei contributi evasi, oltre gli interessi di cui all'art. 10, comma 2.

Tale sanzione non si applica se il contributo evaso è inferiore a 500 euro. In questo caso sui contributi non corrisposti vengono applicati solamente gli interessi. Si intende infedele la comunicazione resa ad INARCASSA con l'indicazione di un reddito professionale e/o di un volume d'affari professionale inferiore rispetto a quello dichiarato ai competenti uffici fiscali.

2.5 - Fermo restando l'applicazione degli artt. 1, 2 e 10, la sanzione relativa alla ritardata/omessa dichiarazione non è mai trasmissibile agli aventi causa anche se la suddetta irregolarità fosse contestuale al ritardato/omesso versamento dei contributi.

2.6 - Ai sensi dell'art. 16 della legge 3 gennaio 1981 n. 6, INARCASSA ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti Uffici delle Imposte Dirette e dell'I.V.A. le informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti definitivi concernenti tutti gli ingegneri e architetti, anche in quanto partecipanti ad associazioni professionali o soci di società di professionisti, nonché i pensionati. Analoghe informazioni potranno essere ottenute relativamente alle dichiarazioni ed agli accertamenti definitivi concernenti le società di professionisti e le attività professionali delle società di ingegneria.

2.7 - Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione può dichiarare provvisoriamente l'entità del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.

2.8 - Il Consiglio di Amministrazione di INARCASSA delibera le modalità per l'applicazione del presente articolo e dell'articolo 10 del presente Regolamento.

Art. 3 - Controllo delle comunicazioni

3.1 - INARCASSA ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari limitatamente agli ultimi dieci anni.

3.2 - INARCASSA può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all'articolo 2, comma 3, ed è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

3.3 - INARCASSA ha facoltà di esigere dalle società di professionisti e dalle società di ingegneria la documentazione atta a comprovare la correttezza delle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 2.

Art. 4 - Contributo soggettivo

4.1 - Il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto da tutti gli iscritti ad INARCASSA. Fino all'anno di approvazione del Regolamento Generale Previdenza "2012" è calcolato, come indicato nella tabella A allegata, applicando due distinte aliquote sul reddito professionale netto prodotto nell'anno risultante dalla relativa dichiarazione ai fini IRPEF:

- a) la prima fino a concorrenza del massimale contributivo;
- b) la seconda sulla parte di reddito eccedente tale massimale.

La quota dello 0,5 % dell'importo del contributo soggettivo, calcolato sul reddito di cui alla lettera a), è destinata al finanziamento delle attività assistenziali ed è improduttiva ai fini previdenziali, dall'anno 2010 fino all'anno di approvazione del Regolamento Generale Previdenza "2012".

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione del Regolamento Generale Previdenza "2012", il contributo soggettivo obbligatorio è calcolato applicando una sola aliquota fino a concorrenza del massimale contributivo come indicato nella tabella A allegata.

4.2 – A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione del Regolamento Generale Previdenza "2012", l'iscritto può versare un contributo soggettivo facoltativo, aggiuntivo rispetto a quello soggettivo obbligatorio, il cui importo è calcolato in base all'aliquota modulare applicata sul reddito fino al massimale contributivo indicati nella tabella B allegata. Tale contributo non può comunque essere inferiore all'importo minimo indicato in tale tabella.

Il contributo soggettivo facoltativo non può essere utilizzato in compensazione con debiti contributivi obbligatori né con le relative sanzioni e/o interessi.

4.3 – E' comunque dovuto, da tutti gli iscritti ad INARCASSA, il contributo soggettivo minimo indicato nella tabella A. Dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione del Regolamento Generale Previdenza "2012" tale contributo minimo è dovuto anche dagli iscritti cui è corrisposta la pensione di vecchiaia, di vecchiaia unificata, di invalidità ovvero la pensione contributiva.

4.4 – Gli ingegneri ed architetti che si iscrivono, o che si reiscrivono, ad INARCASSA prima di aver compiuto i trentacinque anni di età hanno diritto ad una riduzione della contribuzione di cui al presente articolo per cinque anni solari dalla prima iscrizione, comunque non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di età. In particolare, il contributo soggettivo obbligatorio di cui al primo comma del presente articolo è ridotto alla metà, mentre quello di cui al comma 3 è ridotto ad un terzo.

Dall'anno 2010 la citata riduzione è applicata fino a concorrenza dello scaglione di reddito di cui alla lett. a) usato per il calcolo pensionistico di cui alla tabella G allegata. Sull'eccedenza viene applicata l'aliquota ordinaria.

Per gli ingegneri ed architetti iscritti ad INARCASSA entro il 31 dicembre 2009 è confermata l'agevolazione contributiva prevista dalla precedente normativa, qualora più favorevole rispetto a quella vigente. Anche nel caso di applicazione della normativa precedente, dall'anno 2010 la riduzione contributiva è applicata solo fino a concorrenza dello scaglione di reddito di cui alla lett. a) usato per il calcolo pensionistico di cui alla tabella G allegata.

Per le annualità successive al 1° gennaio dell'anno seguente a quello di approvazione del Regolamento Generale Previdenza "2012" il montante contributivo degli iscritti che hanno beneficiato dell'agevolazione del presente comma, è integrato, alla maturazione dei venticinque anni, anche non continuativi, di iscrizione ad Inarcassa a contribuzione piena, da una contribuzione figurativa fino a concorrenza della contribuzione piena calcolata con riferimento al periodo agevolato. È facoltà dell'iscritto versare in qualsiasi momento l'importo corrispondente alla contribuzione per la quale ha goduto dell'agevolazione di cui al presente comma. La contribuzione piena eventualmente versata aumenterà il montante contributivo a far data dal momento in cui il versamento viene effettuato. In quest'ultimo caso, qualora l'interessato maturi i suddetti venticinque anni di iscrizione a contribuzione piena, INARCASSA provvederà comunque ad integrare il montante da questi maturato con un ulteriore importo corrispondente alla contribuzione per la quale egli avrebbe potuto godere dell'agevolazione di cui al presente comma.

4.5 - Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF ex art. 9, ultimo comma, della legge 3 gennaio 1981 n. 6.

Art. 5 - Contributo integrativo

5.1 - Tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri ovvero all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori devono applicare una maggiorazione percentuale, indicata nella tabella C allegata, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari professionale ai fini dell'I.V.A., e versarne ad INARCASSA l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte del debitore.

La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

L'obbligo di versamento del contributo integrativo persiste anche in caso di applicazione di facilitazioni fiscali.

5.2 - La maggiorazione di cui al presente articolo deve essere applicata anche dalle associazioni o società di professionisti nella stessa percentuale del volume di affari ai fini dell'I.V.A. di cui al comma 1 del presente articolo, mentre il relativo obbligo di versamento ad INARCASSA grava sul singolo professionista, associato o socio.

Le società di ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad INARCASSA.

5.3 - E' in ogni caso dovuto, da tutti gli iscritti ad INARCASSA, il contributo integrativo minimo indicato nella tabella C allegata. Dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione del Regolamento Generale Previdenza "2012", tale contributo è dovuto anche dagli iscritti che usufruiscono della pensione di vecchiaia, di vecchiaia unificata, di invalidità ovvero della pensione contributiva.

5.4 - Gli iscritti ad INARCASSA che fruiscono dell'agevolazione di cui all'art. 4, comma 4, devono corrispondere, per il medesimo arco temporale di tale agevolazione, il contributo minimo di cui al comma precedente ridotto ad un terzo, ferma restando l'integrale debenza di quanto addebitato alla committenza.

Per gli ingegneri ed architetti, che siano stati iscritti ad Inarcassa entro il 31 dicembre 2009, è confermata l'agevolazione contributiva prevista dalla precedente normativa statutaria qualora più favorevole rispetto a quella vigente.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno seguente a quello di approvazione del Regolamento Generale Previdenza "2012", il montante contributivo degli iscritti che hanno beneficiato dell'agevolazione del presente comma, è integrato, alla maturazione dei venticinque anni, anche non continuativi, di iscrizione ad Inarcassa a contribuzione piena, da una contribuzione figurativa fino a concorrenza della contribuzione minima calcolata con riferimento al periodo agevolato. È facoltà dell'iscritto versare in qualsiasi momento l'importo corrispondente alla contribuzione per la quale ha goduto dell'agevolazione di cui al presente comma. La contribuzione piena eventualmente versata aumenterà il montante contributivo a far data dal momento in cui il versamento viene effettuato. In quest'ultimo caso, qualora l'interessato maturi i suddetti venticinque anni di iscrizione a contribuzione piena, INARCASSA provvederà comunque ad integrare il montante da questi maturato con un ulteriore importo corrispondente alla contribuzione per la quale egli avrebbe potuto godere dell'agevolazione di cui al presente comma.

5.5 - A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione del Regolamento Generale Previdenza "2012", il contributo integrativo è dovuto anche sui corrispettivi inerenti le

prestazioni effettuate in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e società di ingegneria. In sede di dichiarazione annuale ad INARCASSA, il soggetto che riceve la fattura con l'addebito del contributo integrativo può dedurre il relativo imponibile dal volume annuale d'affari professionale ai fini dell'I.V.A., e quindi dal calcolo del contributo integrativo dovuto, previa comunicazione dei professionisti, associazioni, società di professionisti e di ingegneria fornitori della prestazione professionale, e dei relativi importi, purché non sia il committente finale.

5.6 - Il contributo integrativo non è assoggettabile all'IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale.

Art. 6 - Contributo per il finanziamento del trattamento di maternità

6.1 – Il contributo, dovuto da tutti gli iscritti ad INARCASSA anche se pensionati, è disciplinato dall'art. 83 del d.l.gs. 26 marzo 2001 n. 151 e s.m.i. ed è dovuto nella misura indicata nell'allegata tabella D.

Art. 7 – Contributo di solidarietà

7.1 – A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione del Regolamento Generale Previdenza "2012", e per la durata di un biennio, prorogabile da parte del Comitato Nazionale dei Delegati qualora permangano esigenze di sostenibilità a lungo termine, tutti i pensionati, a prescindere dalla data di inizio di erogazione del trattamento, sono tenuti al pagamento di un contributo di solidarietà pari all'1% della quota di pensione calcolata con il sistema retributivo. Tale contributo è pari al 2% se il pensionato continua ad essere iscritto ad INARCASSA o se è pensionato di anzianità.

7.2 – Il contributo di solidarietà non si applica sulle pensioni di inabilità, invalidità, reversibilità e indiretta.

7.3 - Il contributo di solidarietà è improduttivo ai fini previdenziali.

Art. 8 - Frazionabilità dei contributi

8.1 - I contributi minimi di cui agli articoli 4 comma 3 e 5 comma 3 sono commisurati, in dodicesimi, ai mesi di effettiva iscrizione ad INARCASSA nell'anno solare secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Variabilità dei contributi

9.1 Le aliquote e i contributi minimi possono essere modificati, con deliberazione del Comitato Nazionale dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in relazione alle risultanze del bilancio tecnico attuariale, da redigere almeno ogni due anni.

Art. 10 - Pagamento dei contributi

10.1 - Il ritardo nei pagamenti dei contributi dovuti ai sensi degli artt. 4 e 5 del presente Regolamento comporta una maggiorazione pari al 2 per cento mensile, fino ad un massimo del 60 per cento, dei contributi non corrisposti nei termini, e l'obbligo del pagamento degli interessi decorrenti dalle rispettive date di scadenza.

10.2 - Gli interessi, applicati per il ritardato pagamento dei contributi dovuti e non corrisposti nei termini, sono calcolati in base alle variazioni del tasso BCE maggiorato di 4,5 punti.

10.3 - Ai fini della riscossione INARCASSA può in ogni tempo giovare della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

10.4 - Date e modalità di pagamento e di riscossione sono stabilite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di INARCASSA.

Art. 11 - Prescrizione dei contributi

11.1 - La prescrizione dei contributi dovuti ad INARCASSA e di ogni relativo accessorio, ivi comprese le sanzioni per ritardi e inadempimenti, si compie con il decorso di cinque anni.

11.2 - La prescrizione per i contributi, gli accessori, le sanzioni e la comunicazione di cui all'art. 2 decorre dal momento in cui nascono le rispettive obbligazioni.

Art. 12 - Riscatti

12.1 - Coloro che siano iscritti ad INARCASSA dal 1961, hanno facoltà di riscattare agli effetti del calcolo della pensione gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale non concomitanti con rapporto di lavoro subordinato o con altre attività coperte da forme di previdenza obbligatorie.

12.2 - Il periodo legale dei corsi di laurea di ingegneria e di architettura è riscattabile.

12.3 - Sono analogamente riscattabili il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo.

12.4 - I riscatti di cui ai commi 2 e 3 possono essere richiesti ed ottenuti solo da coloro che non ne usufruiscano presso altra Cassa o altro Ente previdenziale.

12.5 - Contributi, modalità e termini per l'applicazione del presente articolo sono stabiliti da apposito regolamento.

Art. 13 - Ravvedimento operoso

13.1 Si può accedere al ravvedimento operoso nel caso in cui l'irregolarità non sia stata già accertata dagli uffici competenti di INARCASSA o, se già constatata, non sia stata ancora formalmente notificata, per le sanzioni relative a:

- a) ritardata presentazione della domanda di iscrizione (art. 1 comma 2);
- b) omessa, ritardata o infedele dichiarazione (art. 2 comma 3 e 4);
- c) ritardato versamento della contribuzione (art. 10 comma 1).

13.2 - a) Ritardata presentazione della domanda di iscrizione

L'irregolarità può essere sanata mediante l'invio di dichiarazione resa ai sensi di legge di possesso dei requisiti di iscrivibilità ed, entro 60 giorni dall'invio, il contestuale pagamento dei contributi evasi. Su tali importi vengono applicati gli interessi, e le sanzioni di cui all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento sono ridotte del 70 per cento.

13.3 - b) Omessa, ritardata o infedele dichiarazione

L'irregolarità può essere sanata mediante l'invio di dichiarazione resa ai sensi di legge e riportante i corretti dati di dichiarazione ed, entro 60 giorni, il contestuale pagamento dei contributi evasi. Su tali importi vengono applicati gli interessi, e le sanzioni di cui all'art. 2 commi 3 e 4 del presente Regolamento sono ridotte del 70 per cento.

13.4 - c) Ritardato versamento della contribuzione

L'irregolarità può essere sanata mediante il pagamento dei contributi evasi. Su tali importi vengono applicati gli interessi, e la sanzione di cui all'art. 10 comma 1 del presente Regolamento è ridotta del 70 per cento.

Su istanza del richiedente, il versamento degli importi dovuti può essere rateizzato secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso il ravvedimento operoso si perfeziona con la formale accettazione del debito complessivo.

Nel caso di mancato rispetto del piano di rateazione e omesso versamento di almeno tre rate, il ravvedimento operoso decade e INARCASSA procederà d'ufficio al recupero dell'intero debito con l'applicazione delle sanzioni in misura intera.

Art. 14 - Accertamento con adesione

14.1 - Si può accedere all'accertamento con adesione in tutti i casi di provvedimenti sanzionatori notificati da INARCASSA.

14.2 - Per accedere al procedimento dell'accertamento con adesione, occorre presentare istanza entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di INARCASSA.

14.3 - A seguito dell'adesione all'accertamento le sole sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo allo stesso sono ridotte con le seguenti modalità:

a) in caso di iscrizione d'ufficio, o di comunicazione di iscrivibilità presentata in ritardo, le sanzioni di cui all'art. 1 commi 3 e 2 del presente Regolamento sono ridotte del 30 per cento;

b) in caso di omessa, ritardata o infedele dichiarazione la sanzione di cui all'art. 2 commi 3 e 4 del presente Regolamento è ridotta del 30 per cento;

c) in caso di omesso o ritardato versamento contributivo, la sanzione di cui all'art. 10 comma 1 del presente Regolamento è ridotta del 30 per cento.

14.4 - La definizione dell'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento, entro 30 giorni dalla comunicazione di adesione, degli importi dovuti e la trasmissione della relativa quietanza di pagamento.

14.5 - Nel caso in cui l'associato non abbia commesso alcuna violazione nell'ultimo decennio, ovvero dalla data di iscrizione, se inferiore al decennio, le sanzioni previste per le violazioni di cui ai punti b) e c) del presente articolo sono ridotte, per la sola prima volta, del 70 per cento anziché del 30 per cento.

14.6 - Su istanza del richiedente, il versamento degli importi dovuti può essere rateizzato secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso l'accertamento si considera definito al momento della formale accettazione del debito complessivo. Nel caso di mancato rispetto del piano di rateazione e omesso versamento di almeno tre rate, l'accertamento con adesione decade e INARCASSA procederà d'ufficio al recupero dell'intero debito con l'applicazione delle sanzioni in misura intera.

Art. 15 – Creditore apparente

15.1 - Qualora l'associato dimostri, attraverso copia delle quietanze di versamento e di idonea certificazione, di avere erroneamente denunciato, in buona fede, i propri redditi professionali e versato la relativa contribuzione ad un altro ente di previdenza, non si applicheranno le sanzioni relative al ritardo della domanda di iscrizione, all'omessa comunicazione obbligatoria e all'omesso versamento dei contributi e, in accordo con il professionista, si procederà alla richiesta di trasferimento della contribuzione erroneamente versata all'altro ente di previdenza, definito creditore apparente.

15.2 - Nel caso in cui la contribuzione dovuta ad INARCASSA risulti superiore a quella versata e trasferita dal creditore apparente, l'associato dovrà integrare il pagamento dei maggiori contributi dovuti, maggiorati degli interessi, senza applicazione di sanzioni.

Capo II Le prestazioni previdenziali

Art. 16 – Tipologia delle prestazioni previdenziali

16.1 - In attuazione dell'art. 3 dello Statuto, INARCASSA eroga le seguenti prestazioni previdenziali:

- a) pensione di vecchiaia
- b) pensione di vecchiaia unificata;
- c) pensione di anzianità;
- d) pensione di inabilità ed invalidità;
- e) pensione ai superstiti, di reversibilità o indirette;
- f) pensione contributiva.

16.3 - I trattamenti erogati a seguito dell'esercizio della facoltà della totalizzazione sono disciplinati, anche per quanto concerne la decorrenza, dal d. lgs. n. 42 del 2006 e s.m.i..

Art. 17 – Pensione di vecchiaia

17.1 – A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione del Regolamento Generale Previdenza “2012” la pensione di cui al presente articolo è eliminata e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata di cui all'art.20.

17.2 - La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.

Per i trattamenti maturati a decorrere dall'anno 2010 l'importo della pensione è composto dalle seguenti quote:

- a) quota determinata con il sistema di calcolo retributivo, per tutte le annualità con redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF eguali o superiori, per il 2009, a seimila euro ovvero a volumi d'affari dichiarati ai fini IVA eguali o superiori, per il 2009, a diecimila euro;
- b) quota determinata con il sistema di calcolo contributivo per tutte le annualità con redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF e volumi d'affari dichiarati ai fini IVA inferiori a quelli indicati nella precedente lettera a). Gli anni per i quali si usufruisce di contribuzione agevolata sono esclusi dal calcolo contributivo.

17.3 - La quota di pensione di cui alla precedente lettera a) è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, alle percentuali indicate nella allegata tabella G applicate alla media dei più elevati redditi annuali professionali rivalutati a norma dell'art. 33 del presente Regolamento.

Dal 1° gennaio 2010 per il calcolo della media reddituale si prendono in considerazione i più elevati venti redditi professionali dichiarati dall'iscritto, risultanti dalle dichiarazioni relative ai venticinque anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione, e si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 4 primo comma, lettera a).

Il numero di anni a reddito più elevato per il calcolo della quota di pensione è aumentato dal 2011 di un anno ogni anno, fino a raggiungere nel 2015 i migliori venticinque degli ultimi trenta redditi professionali rivalutati dichiarati dall'iscritto, come da allegata tabella F. Il numero degli anni per il calcolo della media reddituale si cristallizza all'anno di approvazione del Regolamento Generale Previdenza "2012".

17.4 - Ai fini del computo della media reddituale utile per il calcolo della quota retributiva sono presi a riferimento esclusivamente i redditi fino all'anno in cui è approvato il Regolamento Generale Previdenza "2012", anche se il numero è inferiore a quello indicato nella tabella F allegata. Nel caso in cui il numero di redditi professionali dichiarati sia inferiore a quello indicato nella allegata tabella F, la media reddituale è computata escludendo un reddito ogni cinque anni di anzianità maturata fino ad un massimo di quattro.

17.5 - La quota b) di cui al comma 2 del presente articolo è calcolata secondo le modalità previste negli artt. 19 e 26.

17.6 - Per le pensioni di inabilità, invalidità e indirette maturate fino al 31 dicembre dell'anno di approvazione del Regolamento Generale Previdenza "2012" il calcolo del trattamento viene effettuato esclusivamente con il sistema retributivo di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo.

17.7 - Su richiesta dell'interessato la decorrenza della pensione è differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.

Art. 18 – Pensione di anzianità

18.1 - A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è approvato il Regolamento Generale Previdenza "2012", con le sole eccezioni previste nel presente articolo, la pensione di anzianità è eliminata e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata di cui all'art. 20.

18.2 – La pensione di anzianità continua ad essere garantita a coloro che, avendo almeno 58 anni di età e 35 anni di iscrizione e contribuzione, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è approvato il Regolamento Generale Previdenza "2012" raggiungano le seguenti quote :

- a partire dal 1° gennaio 2011, una quota pari a 97 (novantasette) sommando età e periodo di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA;

- a partire dal 1° gennaio 2013, una quota pari a 98 (novantotto) sommando età e periodo di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza dal diritto, entro dodici mesi dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è approvato il Regolamento Generale Previdenza "2012", e la cancellazione dall'Albo professionale degli ingegneri e/o architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori deve avvenire entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda, pena la sua decadenza. Alle domande di pensione in corso alla data di entrata in vigore del Regolamento Generale Previdenza "2012", per le quali non sia ancora intervenuta la liquidazione del trattamento, il termine di sei mesi per la cancellazione dall'Albo professionale decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è approvato il Regolamento stesso.

18.3 – La pensione di anzianità continua ad essere garantita anche a coloro che hanno maturato alla data del 5 marzo 2010 almeno cinquantacinque anni di età ed una contribuzione ad INARCASSA uguale o superiore a trent'anni. Gli stessi acquisiscono il diritto alla pensione di anzianità al compimento del 58° anno di età e con almeno trentacinque anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza dal diritto, entro dodici mesi dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è approvato il Regolamento Generale Previdenza "2012" o dalla maturazione dei requisiti, e la cancellazione dall'Albo professionale degli ingegneri e/o architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori deve avvenire entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda, pena la sua decadenza. Alle domande di pensione in corso alla data di entrata in vigore del Regolamento Generale Previdenza "2012", per le quali non sia ancora intervenuta la liquidazione del trattamento, il termine di sei mesi per la cancellazione dall'Albo professionale decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è approvato il Regolamento stesso.

18.4 - La pensione è calcolata con le stesse modalità previste all'art. 20 per la pensione di vecchiaia unificata. Per coloro che alla data di decorrenza della pensione hanno un'età inferiore a sessantacinque anni, l'importo del trattamento pensionistico così determinato è ridotto con l'applicazione dei coefficienti indicati nella tabella L. Tale decurtazione non si applica ai soggetti indicati nel comma 3.

18.5 - La decorrenza della pensione di anzianità è determinata secondo il sistema previsto dal comma 8 dell'art. 59 della legge n. 449/1997 per i lavoratori autonomi.

18.6 – La corresponsione della pensione di anzianità è incompatibile con l'iscrizione all'Albo professionale degli ingegneri e/o architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori, ed è subordinata alla cancellazione dallo stesso, che deve avvenire entro il termine previsto nei precedenti commi 2 e 3.

18.7 - Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

19.1 – A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è approvato il Regolamento Generale Previdenza "2012", con le sole eccezioni previste nel presente articolo, la pensione contributiva è eliminata e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata di cui all'art. 20.

19.2 - La pensione contributiva spetta a coloro che, in possesso di almeno cinque anni, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA, abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età - salvo l'incremento del requisito dell'età pensionabile di cui all'art. 20, comma 1 - senza aver maturato i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia, di anzianità, o di vecchiaia unificata e non fruiscono della pensione di inabilità o di invalidità.

19.3 - A pena di decadenza dal diritto i requisiti di cui al comma precedente devono essere maturati entro cinque anni da quello in cui è approvato il Regolamento Generale Previdenza "2012", e la relativa domanda di pensione presentata entro dodici mesi dalla maturazione dei requisiti.

19.4 - La pensione contributiva decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

19.5 – Per le domande presentate entro il 31 dicembre dell'anno di approvazione del Regolamento Generale Previdenza "2012" la pensione contributiva è calcolata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di pensionamento di cui alla tabella allegata al Regolamento per il calcolo della prestazione supplementare reversibile.

Per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno di approvazione del Regolamento Generale Previdenza "2012" la pensione contributiva è calcolata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'anno di nascita e all'età di pensionamento di cui all'allegata tabella H(48) e successive modifiche.

Per tener conto delle frazioni di anno di età al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione è proporzionalmente adeguato in ragione del numero dei mesi interi ricadenti nella frazione di anno.

19.6 – Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi di cui al comma 7 rivalutati, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 8 del presente articolo.

19.7 – I contributi utili alla determinazione del montante contributivo individuale sono dati dalla somma:

- a) della contribuzione soggettiva versata in misura piena fino all'anno di riferimento 2001;
- b) del 95% della contribuzione soggettiva versata entro il massimale contributivo (di cui alla allegata tabella A), per gli anni di riferimento 2002 e 2003;
- c) del 100% della contribuzione soggettiva versata entro il massimale contributivo (di cui alla allegata tabella A), per gli anni dal 2004 fino all'anno approvazione del Regolamento Generale Previdenza "2012", al netto della quota destinata all'assistenza di cui all'art. 4 comma 1;
- d) della contribuzione corrisposta, per gli anni successivi alla approvazione del Regolamento generale previdenza "2012", specificata nell'art. 26;
- e) della contribuzione trasferita e versata a titolo di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 45/1990;
- f) della contribuzione versata a titolo di riscatto.

19.8 – Il tasso annuo di capitalizzazione del montante contributivo individuale è pari :

- al 5% composto annuo fino all'anno 2001;
- alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, per gli anni successivi al 2001 e fino al 31 dicembre dell'anno di approvazione del Regolamento Generale Previdenza "2012".

Per i periodi successivi all'entrata in vigore del Regolamento Generale Previdenza "2012" la capitalizzazione del montante contributivo individuale avviene secondo le modalità previste nell'art. 26.

19.9 – La pensione contributiva di cui al presente articolo non dà diritto all'adeguamento alla pensione minima di cui all'art. 28.

Art. 20 – Pensione di vecchiaia unificata

20.1 - Dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è approvato il Regolamento Generale Previdenza "2012" la pensione di vecchiaia unificata è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età ed abbiano maturato almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.

Si prescinde dal requisito di anzianità contributiva minima al raggiungimento dell'età anagrafica di settanta anni.

A decorrere dal secondo anno successivo a quello in cui è approvato il Regolamento Generale Previdenza "2012" l'età pensionabile ordinaria è elevata di tre mesi per ogni anno fino a raggiungere, a regime, i sessantasei anni, come da allegata tabella I, ed il requisito contributivo minimo è aumentato di sei mesi ogni anno fino ad arrivare a trentacinque anni, come indicato nella stessa tabella I.

Al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria dei sessantasei anni, ai requisiti anagrafici di cui al presente articolo trovano applicazione gli adeguamenti automatici alla speranza di vita, purché l'adeguamento comporti un aumento di almeno un trimestre o multipli di esso.

20.2 - La pensione di vecchiaia unificata è costituita dalla somma di due distinte quote confluenti in unico trattamento unitario:

- 1) la prima riferita alle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre dell'anno in cui è approvato il Regolamento Generale Previdenza "2012", determinata secondo le modalità di cui all'art. 17;
- 2) la seconda, per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è approvato il Regolamento Generale Previdenza "2012", determinata secondo quanto previsto dall'art. 26.

Nel caso non si raggiunga il requisito di anzianità contributiva minima di cui al comma 1, anche la quota relativa alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è approvato il Regolamento Generale Previdenza "2012" sarà calcolata con le modalità di cui all'art. 26 del presente Regolamento.

20.3 – E' facoltà dell'iscritto di richiedere, anticipatamente rispetto all'età pensionabile ordinaria, l'erogazione della pensione di vecchiaia unificata al compimento del sessantatreesimo anno di età, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva minima.

Per coloro che anticipano la fruizione della stessa pensione rispetto all'età pensionabile ordinaria di cui al comma 1, la quota retributiva della stessa pensione è decurtata in base alle percentuali indicate nella tabella M.

20.4 - La pensione di vecchiaia unificata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 21 – Pensione di inabilità

21.1 - La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

- a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di una infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;
- b) l'iscritto abbia maturato almeno due anni di effettiva iscrizione e contribuzione, anche non continuativi. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'inabilità è causata da infortunio;
- c) l'iscritto non sia titolare di un trattamento previdenziale concernente l'inabilità erogato da un altro ente previdenziale.

21.2 - Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali inabilitanti preesistano al rapporto assicurativo, purché sia dimostrato un successivo aggravamento o siano dimostrate sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la perdita totale della capacità professionale.

21.3 - Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni previste negli artt. 20 e 28.

21.4 - Gli anni di anzianità contributiva ai quali va commisurata la pensione in quota retributiva sono aumentati di 10, sino ad un massimo complessivo di 35, salvo che l'iscritto disponga di redditi imponibili o esenti da imposte, diversi da quelli professionali, in misura complessivamente superiore al valore indicato nella tabella N, determinato in base alla media dei redditi relativi al triennio precedente la domanda di pensione di inabilità.

Alle pensioni liquidate con il sistema esclusivamente contributivo il beneficio è riconosciuto, alle stesse condizioni sopra indicate, accreditando 10 anni di contribuzione figurativa, sino ad un massimo complessivo di 35, nella misura corrispondente alla media dei contributi dovuti, utili a pensione, nel triennio precedente la domanda di pensione.

All'iscritto già fruitore di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale non si applicano, in ogni caso, i benefici previsti dal presente comma.

21.5 - La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale degli ingegneri e/o architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori, ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

21.6 - INARCASSA può accertare periodicamente la permanenza delle condizioni di cui al comma 1; l'erogazione della pensione è revocata qualora le stesse non permangano ed è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla citata revisione.

21.7 - La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 22 – Pensione di invalidità

22.1 - La pensione di invalidità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

- a) la capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo a causa di infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo;
- b) abbia maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione, anche non continuativi. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'invalidità è causata da infortunio;

c) l'iscritto non sia titolare di un trattamento di invalidità o inabilità erogato da un altro ente previdenziale.

22.2 - Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o i difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione.

22.3 - La misura della pensione è pari al 70% della corrispondente pensione di inabilità. Nella stessa percentuale spetta anche l'eventuale pensione minima di cui all'art. 28.

22.4 - La pensione di invalidità è sospesa qualora il reddito professionale del pensionato sia superiore a due volte l'ammontare della pensione di invalidità erogata con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il superamento del limite reddituale. La prima verifica reddituale viene effettuata con riferimento al reddito del primo anno successivo alla decorrenza della pensione. La corresponsione della pensione di invalidità sospesa è ripristinata dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il professionista dimostri il rispetto del suddetto limite.

22.5 - INARCASSA può accertare periodicamente la permanenza delle condizioni di cui al comma 1; l'erogazione della pensione è revocata qualora le stesse non permangano ed è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla citata revisione.

22.6 - Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, di vecchiaia unificata o di anzianità può chiedere la liquidazione di queste ultime in sostituzione della pensione di invalidità.

22.7 - La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 23 – Norme comuni alle pensioni di inabilità e invalidità

23.1 - Le modalità per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità sono stabilite con apposito Regolamento deliberato dal Comitato Nazionale dei Delegati.

23.2 - In caso di infortunio le pensioni di inabilità e invalidità sono concesse a prescindere da qualsiasi risarcimento corrisposto da assicurazioni.

Art. 24 - Pensione di reversibilità ed indiretta

24.1 - Le pensioni di vecchiaia, vecchiaia unificata, anzianità, inabilità, invalidità, la prestazione supplementare e la pensione contributiva sono reversibili:

- a) al coniuge, finché mantiene lo stato vedovile;
- b) ai figli, legittimi o equiparati, minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

24.2 Ai figli minori sono equiparati i figli maggiorenni studenti, non oltre il compimento del ventunesimo anno di età nell'ipotesi di corsi di studio di scuola media superiore, ovvero, nell'ipotesi di corsi di studio universitari e post universitari, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età. Il figlio maggiorenne inabile a proficuo lavoro ha diritto alla quota di pensione a

condizione che l'insorgenza dell'inabilità sia antecedente il decesso del pensionato o dell'assicurato.

24.3 - La misura della pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo:

- 60% al coniuge;
- 20% a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge. In caso di due o più figli viene ripartito tra loro il 40% in parti uguali.

La quota totale erogata ai superstiti non può superare il massimo complessivo del 100% della pensione diretta.

In mancanza del coniuge avente diritto, o alla sua morte, la pensione ai superstiti spetta ai figli nella seguente misura:

- in caso di un solo figlio, 60% della pensione diretta;
- in caso di due figli, 80% della pensione diretta, ripartito in parti uguali;
- in caso di tre o più figli, 100% della pensione diretta, ripartito in parti uguali.

24.4 - La pensione indiretta spetta ai soggetti di cui al comma 1 e nella misura indicata nel comma 3 del presente articolo nel caso in cui l'iscritto defunto, senza diritto a pensione, abbia maturato al momento del decesso almeno due anni anche non consecutivi di effettiva iscrizione e contribuzione ad INARCASSA. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'evento è causato da infortunio.

24.5 - La pensione indiretta è calcolata con le modalità previste negli artt. 20 e 28.

24.6 A decorrere dai decessi verificatisi dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è approvato il Regolamento Generale Previdenza "2012", la pensione a favore dei superstiti di assicurato o pensionato INARCASSA è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad una età del medesimo superiore a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di durata del matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi in cui dal matrimonio sia nato almeno un figlio, e lo stesso sia minore di età, studente o inabile a proficuo lavoro, avente diritto a pensione ai sensi del comma 1.

24.7 - La pensione di reversibilità e indiretta decorre dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto.

Art. 25 – Prestazione supplementare

25.1 - Coloro che, dopo la data di decorrenza della pensione di vecchiaia, di vecchiaia unificata e della pensione contributiva, continuino l'esercizio della professione hanno diritto alla corresponsione di prestazioni supplementari, ogni ulteriori cinque anni d'iscrizione e contribuzione.

25.2 - Tali prestazioni supplementari, reversibili, sono calcolate con le modalità descritte nel relativo regolamento. Nel computo del montante individuale è esclusa la retrocessione del contributo integrativo.

25.3 - Fermo restando la normativa precedente, la capitalizzazione dei contributi avviene con le modalità disciplinate nell'art. 26 e trovano applicazione i coefficienti di trasformazione di cui alla allegata tabella H(48) e successive modifiche.

25.4 - La prestazione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto.

Art. 26 – Sistema di calcolo contributivo della pensione

26.1 – A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione del Regolamento Generale Previdenza "2012", l'importo annuo della pensione è calcolato moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'anno di nascita e all'età di pensionamento prescelta dall'iscritto, di cui alla allegata tabella H(48) e successive modifiche.

Annualmente il Consiglio di Amministrazione approva i coefficienti relativi alla generazione che raggiunge il requisito dell'età pensionabile ordinaria sulla base degli incrementi medi della speranza di vita.

A coloro che richiedono il pensionamento anticipato rispetto all'età ordinaria di cui al comma 1, dell'art. 20 sono attribuiti in via provvisoria i coefficienti di trasformazione dell'ultima generazione disponibile. Al compimento dell'età pensionabile ordinaria, la pensione è ricalcolata, con effetto dal mese successivo, sulla base dei coefficienti di trasformazione definitivi della coorte di appartenenza.

Per tener conto delle frazioni di anno di età al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione è proporzionalmente adeguato in ragione del numero dei mesi interi ricadenti nella frazione di anno. In presenza di età anagrafiche inferiori a 57 anni, si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni.

26.2 – Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi di cui al comma 3 rivalutati, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 5 del presente articolo.

26.3 – I contributi utili alla determinazione del montante contributivo individuale sono dati dalla somma:

- a) della contribuzione soggettiva versata;
- b) della contribuzione soggettiva facoltativa versata ai sensi dell'art. 4, comma 2;
- c) della quota della contribuzione integrativa versata, secondo le modalità di computo previste nel comma 5 del presente articolo;
- d) della contribuzione trasferita e versata a titolo di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 45/1990;
- e) della contribuzione versata a titolo di riscatto;
- f) della contribuzione figurativa di cui agli artt. 4, 5, 21 e 22;
- g) della contribuzione versata volontariamente ai sensi degli artt. 4, comma 4 e 5 comma 4.

26.4 – Il riconoscimento a montante individuale dei contributi figurativi ha effetto:

- a) con riferimento agli articoli 4 e 5, dal termine previsto per il pagamento del conguaglio dell'anno a cui è riferita la contribuzione;
- b) con riferimento agli articoli 21 e 22, dalla data di presentazione della domanda di pensione.

26.5 - A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione del Regolamento Generale Previdenza "2012", il contributo integrativo, corrisposto da ciascun iscritto o accreditato figurativamente, è retrocesso ai fini previdenziali nel proprio montante individuale secondo le seguenti percentuali:

- 50% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva fino a dieci anni, o che optino per il pensionamento all'età di settanta anni;
- 43,75% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a dieci anni e fino a venti anni;
- 37,5% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a venti anni e fino a trenta anni;
- 25% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a trenta anni, nonché ai titolari di pensione di altro ente.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, l'anzianità contributiva in quota retributiva, alla data del 31 dicembre dell'anno di approvazione del Regolamento Generale di Previdenza "2012", è calcolata senza computare i periodi riscattati e/o ricongiunti.

Il contributo integrativo è retrocesso fino ad un massimale del volume di affari I.V.A. determinato moltiplicando il massimale contributivo per il rapporto tra il Monte Volume di Affari e il Monte Reddito Professionale degli iscritti ad Inarcassa. Il rapporto è determinato con cadenza triennale; per il primo triennio successivo all'approvazione del Regolamento Generale Previdenza "2012" tale massimale è pari a euro 160.000,00 come indicato nella allegata tabella C.

Le percentuali di retrocessione di cui al presente comma possono essere modificate, con deliberazione del Comitato Nazionale dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'equilibrio di lungo periodo del sistema previdenziale di INARCASSA.

26.6 – Il tasso annuo di capitalizzazione del montante contributivo individuale è pari alla variazione media quinquennale del monte redditi professionali degli iscritti ad Inarcassa, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, con un valore minimo pari all'1,5%. Il tasso annuo di capitalizzazione è incrementato di una quota percentuale della media quinquennale del rendimento del patrimonio di Inarcassa nella misura che, con cadenza biennale, il Comitato Nazionale dei Delegati delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'equilibrio di lungo periodo del sistema previdenziale di INARCASSA.

Art. 27 – Computo dei periodi riscattati o ricongiunti

27.1 - I periodi ricongiunti ai sensi della legge 5 marzo 1990 n. 45 e s.m.i. e quelli riscattati sono computati, ai fini del diritto e della misura della pensione, in funzione della collocazione temporale dei periodi assicurativi ricongiunti o oggetto di riscatto.

27.2 – La ricongiunzione di periodi assicurativi successivi all'entrata in vigore del Regolamento Generale Previdenza "2012" opera con esclusione dell'onere di versamento della riserva matematica a carico del richiedente la ricongiunzione, in quanto incompatibile con il sistema di calcolo delle prestazioni secondo il metodo contributivo. Il riconoscimento a montante individuale dei contributi ricongiunti ha effetto dal momento del trasferimento delle somme versate dagli enti, ad eccezione degli interessi di mora di cui all'art. 4 della legge n. 45/1990.

27.3 – L'onere di riscatto dei periodi successivi alla entrata in vigore del Regolamento Generale Previdenza "2012" è pari, per ciascuna annualità riscattata, al prodotto del reddito professionale netto dell'anno precedente la domanda per l'aliquota del contributo soggettivo dello stesso anno. L'importo del suddetto onere, non può essere comunque inferiore all'importo del contributo soggettivo minimo previsto per l'anno di presentazione della domanda di riscatto. Per periodi di riscatto inferiori all'anno l'onere è proporzionalmente ridotto. Il riconoscimento a montante individuale dei contributi ha effetto dal momento della domanda di riscatto.

27.4 – Per coloro che riscattano periodi anteriori all'entrata in vigore Regolamento Generale Previdenza "2012", in assenza di redditi professionali utili alla determinazione della quota retributiva di pensione di cui all'art. 17, si assume il reddito preso a base per il calcolo dell'onere di cui al Regolamento Riscatti.

Art. 28 – Pensione minima

28.1 – La misura dei trattamenti pensionistici erogati da Inarcassa non può essere inferiore all'importo della pensione minima indicata nella allegata tabella O, salvo quanto previsto ai commi successivi e dall'art. 19.

28.2 – Per coloro che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dall'anno 2010 l'adeguamento alla pensione minima non è dovuta per gli anni per i quali la pensione è calcolata con il metodo di cui all'art. 17, comma 2 lettera b). In tal caso la pensione minima è ridotta, di tanti trentesimi quanti sono gli anni di anzianità per i quali si applica quanto previsto dalla citata lettera b).

28.3 – Per coloro che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è approvato il Regolamento Generale Previdenza "2012" l'adeguamento alla pensione minima non può essere superiore alla media dei redditi professionali, rivalutati, relativi ai venti anni precedenti il pensionamento. Tale condizione non si applica ai trattamenti di invalidità, inabilità e indiretti ai superstiti.

28.4 – Nel caso di pensione indiretta la pensione minima è proporzionalmente ridotta in trentesimi in base all'anzianità maturata, con un minimo non inferiore a venti trentesimi, e con l'applicazione delle percentuali indicate nell'art. 24. Ai beneficiari della pensione di reversibilità la pensione minima spetta nella stessa misura in cui è stata riconosciuta al de cuius e con l'applicazione delle percentuali indicate nell'art. 24.

28.5 – Fermo restando la normativa previgente l'adeguamento alla pensione minima non spetta nei seguenti casi:

- a) al pensionato il cui valore dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE), di cui al d. lgs. n. 109/1998 e s.m.i., con riferimento all'anno precedente il pensionamento, sia superiore a euro 30.000,00;
- b) al titolare della pensione di vecchiaia unificata che consegua la pensione al compimento del 70° anno di età senza aver raggiunto il requisito dell'anzianità contributiva minima ovvero che opti per l'anticipazione rispetto all'età pensionabile ordinaria;
- c) al titolare di un trattamento pensionistico diretto erogato da un altro ente previdenziale;
- d) al titolare della pensione contributiva;
- e) al titolare della pensione in totalizzazione, salvo che lo stesso non abbia raggiunto i requisiti minimi previsti la pensione di vecchiaia unificata;
- f) al titolare della pensione di anzianità.

Art. 29 – Pensionati di altro Ente

29.1 - A decorrere dalle domande presentate dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è approvato il Regolamento Generale Previdenza "2012" la pensione di inabilità ed invalidità di cui agli articoli 21 e 22 spetta all'iscritto già fruitore di un trattamento pensionistico a carico di altro Istituto previdenziale, qualora concorrono anche le seguenti condizioni:

- a) abbia maturato, in caso di inabilità, almeno due anni di effettiva iscrizione e contribuzione anche non continuativi. In caso di invalidità, abbia maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione anche non continuativi;
- b) l'evento invalidante sopraggiunga successivamente alla iscrizione ad INARCASSA e prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Per il calcolo di queste prestazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 22.

29.2 - La pensione indiretta spetta ai superstiti dell'iscritto già fruitore di trattamento pensionistico a carico di altro istituto, che abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione anche non continuativi. Detta prestazione, da erogarsi nelle percentuali indicate all'art. 24, viene calcolata con le modalità previste dagli artt. 19 e 26.

Art. 30 – Pagamento delle pensioni

30.1 - Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

30.2 - Qualora l'ammontare annuo della pensione spettante ai sensi del presente Regolamento sia inferiore a euro mille, la stessa è erogata in unica soluzione annuale anticipata.

30.3 – La disposizione di cui al comma 2 si applica anche ai trattamenti integrativi di cui all'articolo 4 della Legge 4 marzo 1958, n. 179, e dell'articolo 6, secondo comma, della Legge 11 novembre 1971, n. 1046.

Capo III

Norme transitorie e finali

Art. 31 - Base di reddito per il passato

31.1 - Agli effetti del calcolo delle pensioni, per gli anni anteriori al 1982, si assume quale reddito, ai fini di cui all'articolo 17, e di cui alle altre norme che vi fanno riferimento:

- a) per gli anni per i quali non siano state esercitate le facoltà di integrazione contributiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, primo e secondo comma della legge 3.1.1981 n. 6, il decuplo del contributo individuale versato dall'iscritto per ciascuno degli anni da considerare in regime obbligatorio;
- b) per gli anni 1973 e precedenti per i quali sia stata esercitata la suddetta facoltà, una somma pari a lire sei milioni (n.d.r. euro 3.098,74).

Art. 32 - Norme transitorie

32.1 - Gli iscritti ad INARCASSA, che abbiano conseguito periodi di iscrizione e contribuzione in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di venti anni purché, entro il termine perentorio di tre anni dalla data di approvazione della modifica regolamentare da parte dei Ministeri vigilanti, abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età anagrafica e abbiano conseguito almeno venti anni di iscrizione e contribuzione. Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958.

32.2 - In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'art. 20.

32.3 - I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'articolo 4 della Legge 4 marzo 1958, n. 179, e dell'articolo 6, secondo comma, della Legge 11 novembre 1971, n. 1046, non sono soggetti a rideterminazione in dipendenza delle variazioni delle pensioni per altro titolo percepite ma restano definitivamente acquisiti nella misura già in godimento.

32.4 - I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della Legge 11 novembre 1971, n. 1046, e non ancora in godimento saranno liquidati nella misura e con le modalità stabilite da detta legge.

32.5 - Le delibere e i regolamenti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti restano in vigore all'atto della trasformazione nell'Associazione INARCASSA

Art. 33 – Rivalutazione dei redditi e dei coefficienti utili al calcolo delle pensioni

33.1 - Con delibera del Consiglio di Amministrazione i redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento della quota retributiva delle pensioni di cui al Capo II sono rivalutati annualmente in proporzione all'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 34.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione sono aggiornati ogni anno i coefficienti di trasformazione per il calcolo della quota contributiva delle pensioni di cui al Capo II, tenendo conto degli incrementi medi della speranza di vita per la coorte che raggiunge l'età pensionabile ordinaria. A tal fine il Consiglio di Amministrazione di INARCASSA redige entro il 31 maggio di ciascun anno, anche sulla base dei dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT), apposite tabelle dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno e dei coefficienti di trasformazione per il calcolo delle prestazioni contributive, comunicandole successivamente al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ed al Ministro del Tesoro per la relativa approvazione ai sensi dell'art. 3, secondo comma del Decreto Legislativo n. 509/94. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

Art. 34 – Rivalutazione delle pensioni e dei contributi

34.1 - Con delibera del Consiglio di Amministrazione, gli importi delle pensioni e dei trattamenti previdenziali di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 32 erogati da INARCASSA sono rivalutati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno più recente preso in considerazione per calcolare la variazione medesima.

34.2 - Con la stessa delibera, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura:

- a) i limiti di reddito per il calcolo della pensione di vecchiaia e di vecchiaia unificata di cui agli artt. 17 e 20 (tabella G);
- b) i limiti di reddito per il calcolo dell'anzianità aggiuntiva per le pensioni di invalidità ed inabilità di cui agli artt. 21 e 22 (tabella N);
- c) il massimale contributivo per la determinazione del contributo soggettivo di cui all'art. 4 (tabella A e B);

- d) il massimale di volume di affari pensionabile di cui all'art. 26 (tabella C);
 - e) i limiti di reddito e di volume d'affari I.V.A. ai fini del sistema di calcolo retributivo di cui all'art. 17 (tabella E);
 - f) il limite di valore economico per l'attribuzione della pensione minima di cui all'art. 28;
 - g) i contributi soggettivo, facoltativo e integrativo minimi di cui agli artt. 4 e 5 (tabelle A, B e C);
 - h) il limite annuo di pensione ai fini della erogazione della prestazione in unica soluzione annuale di cui all'art. 30 (tabella P);
 - i) la misura della pensione minima annua di cui all'art. 28 (tabella O);
 - j) gli importi relativi alle sanzioni di cui agli articoli 2 e 10 del presente Regolamento.
- I valori da a) ad f) sono adeguati arrotondando i relativi importi ai 50 euro per eccesso. I valori g), h) e j) sono adeguati arrotondando i relativi importi ai 5 euro per eccesso.

34.3 – Con cadenza annuale sono, altresì, aggiornati, con delibera del Consiglio di Amministrazione, i coefficienti di riduzione della pensione di vecchiaia unificata anticipata di cui alla allegata tabella M.

Art. 35 - Entrata in vigore del Regolamento Generale Previdenza "2012"

35.1 – Le modifiche contenute nel Regolamento Generale Previdenza "2012", rispetto al Regolamento Generale Previdenza, entrano in vigore, se non diversamente stabilito, dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.

MISURA DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Art. 4 Regolamento

Anno	Massimale contributivo (€)	Limite di reddito al fini del calcolo contribuzione ridotta (€)	Aliquota ordinaria %	Aliquota ridotta %	Contributo minimo (€)	Contributo di solidarietà oltre il massimale contributivo %
1996	62.181,41		6,00	3,00	929,62	3,00
1997	64.608,76		6,00	3,00	965,77	3,00
1998	65.693,32		6,00	3,00	981,27	3,00
1999	68.881,17		10,00	5,00	996,76	3,00
2000	67.965,73		10,00	5,00	1.012,26	3,00
2001	69.721,68		10,00	5,00	1.038,08	3,00
2002	71.600,00		10,00	5,00	1.065,00	3,00
2003	73.300,00		10,00	5,00	1.090,00	3,00
2004	75.150,00		10,00	5,00	1.115,00	3,00
2005	76.650,00		10,00	5,00	1.135,00	3,00
2006	77.950,00		10,00	5,00	1.155,00	3,00
2007	79.500,00		10,00	5,00	1.180,00	3,00
2008	80.850,00		10,00	5,00	1.200,00	3,00
2009	83.450,00		10,00	5,00	1.240,00	3,00
2010	84.050,00	41.950,00	11,50	5,75	1.400,00	3,00
2011	85.400,00	42.600,00	12,50	6,25	1.600,00	3,00
2012	87.700,00	43.750,00	13,50	6,75	1.645,00	3,00
2013	(*)	(*)	14,50	7,25	(*)	(**)
1° anno successivo approvazione RGP "2012"	120.000,00	(*)	14,50	7,25	2.250,00	0,00

(*) importo rivalutato all'indice ISTAT nel caso in cui il RGP "2012" venga approvato dopo il 31 dicembre 2012

(**) fino al 31 dicembre dell'anno di approvazione del RGP "2012"

MISURA DEL CONTRIBUTO FACOLTATIVO

Art. 4 Regolamento

Anno	Massimale contributivo (€)	Aliquota modulare (%)		Contributo minimo modulare (€)
		minima	massima	
1° anno successivo approvazione RGP "2012"	120.000,00	1,0	8,50	180,00

MISURA DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Artt. 5 e 26 Regolamento

Anno	Aliquota	Contributo minimo	Massimale volume di affari pensionabile ⁽¹⁾
1996	2,00	278,89	
1997	2,00	289,73	
1998	2,00	294,38	
1999	2,00	299,03	
2000	2,00	303,68	
2001	2,00	311,42	
2002	2,00	320,00	
2003	2,00	327,00	
2004	2,00	335,00	
2005	2,00	341,00	
2006	2,00	347,00	
2007	2,00	354,00	
2008	2,00	360,00	
2009	2,00	372,00	
2010	2,00	360,00	
2011	4,00	365,00	
2012	4,00	375,00	
(*)	4,00	(*)	(**)
1° anno successivo approvazione RGP "2012"	4,00	660,00	160.000,00

(*) importo rivalutato all'indice ISTAT nel caso in cui il RGP "2012" venga approvato dopo il 31 dicembre 2012

(**) fino al 31 dicembre dell'anno di approvazione del RGP "2012"

TABELLA D)

MISURA DEL CONTRIBUTO DI
MATERNITA'

Art. 6 Regolamento

Anno	Contributo maternità (€)
1999	37,19
2000	38,73
2001	46,48
2002	50,00
2003	60,00
2004	77,00
2005	85,00
2006	65,00
2007	65,00
2008	46,00
2009	66,00
2010	67,00
2011	74,00
2012	85,00

TABELLA E)**LIMITE DI REDDITO PER LA CONVALIDA
DELL'ANNUALITA AI FINI DELLA QUOTA
RETRIBUTIVA DI PENSIONE****Art. 17 Regolamento**

Anno	Reddito professionale (€)	Volume di affari (€)
2009	6.000,00	10.000,00
2010	6.050,00	10.100,00
2011	6.150,00	10.250,00
2012	6.300,00	10.550,00
.....	(*)	(*)

(*) importo rivalutato all'indice ISTAT fino al 31 dicembre dell'anno di approvazione del RGP "2012"

ANNI UTILI AL CALCOLO DELLA MEDIA REDDITUALE

Art. 17 Regolamento

Anno di maturazione requisiti	Numero dei migliori redditi	Ultimi anni di contribuzione
1999	10	15
2000	11	16
2001	12	17
2002	13	18
2003	14	19
2004	15	20
2005	16	21
2006	17	22
2007	18	23
2008	19	24
2009	20	25
2010	20	25
2011	21	26
2012	22	27
2013	23	28
2014	24	29
2015	25	30

NOTA: i periodi di riferimento (migliori redditi e ultimi anni di contribuzioni) si congelano al 31 dicembre dell'anno di approvazione RGP "2012"

COEFFICIENTI DI RENDIMENTO E SCAGLIONI DI REDDITO PENSIONABILE

Art.17 Regolamento

Anno maturazione requisiti	Coefficienti di rendimento			
	2,00% fino al valore di a)	1,71% per la parte eccedente di a)	1,43% per la parte eccedente di b)	1,14% per la parte eccedente di c)
	Scaglioni di reddito pensionabile (€)			
	a)	b)	c)	d)
1996	31.090,71	46.687,70	54.537,85	62.181,41
1997	32.278,56	48.495,30	56.655,32	64.608,76
1998	32.846,66	49.321,63	57.636,59	65.693,32
1999	33.414,76	50.199,61	58.669,50	66.881,17
2000	33.931,22	51.025,94	59.599,13	67.965,73
2001	34.809,19	52.368,73	61.148,50	69.721,68
2002	35.750,00	53.800,00	62.800,00	71.600,00
2003	36.600,00	55.100,00	64.300,00	73.300,00
2004	37.500,00	56.500,00	65.900,00	75.150,00
2005	38.250,00	57.650,00	67.200,00	76.650,00
2006	38.900,00	58.650,00	68.350,00	77.950,00
2007	39.700,00	59.800,00	69.700,00	79.500,00
2008	40.350,00	60.800,00	70.900,00	80.850,00
2009	41.650,00	62.750,00	73.150,00	83.450,00
2010	41.950,00	63.200,00	73.650,00	84.050,00
2011	42.600,00	64.200,00	74.850,00	85.400,00
2012	43.750,00	65.950,00	76.850,00	87.700,00
.....	(*)	(**)	(**)	(**)

(*) importo rivalutato all'indice ISTAT

(**) importo rivalutato all'indice ISTAT fino al 31 dicembre dell'anno di approvazione del RGP "2012"

TABELLA H(48)

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE PER IL
CALCOLO DELLE PRESTAZIONI
CONTRIBUTIVE

Art. 26 Regolamento

PER LA GENERAZIONE DI RIFERIMENTO DEL 1948	
Età di pensionamento	Coefficiente di trasformazione
57	4,426%
58	4,545%
59	4,676%
60	4,814%
61	4,965%
62	5,114%
63	5,288%
64	5,464%
65	5,655%
66	5,859%
67	6,092%
68	6,340%
69	6,618%
70	6,909%
71	7,227%
72	7,528%
73	7,889%
74	8,224%
75	8,683%
76	9,227%
77	9,701%
78	10,325%
79	10,961%
80	11,655%

REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA

Art. 20 Regolamento

Anno maturazione requisiti	Età minima	Anzianità contributiva minima
2012	65 anni	30 anni
Anno post riforma	65 anni	30 anni
Anno post riforma + 1	65 anni e 3 mesi	30 anni e 6 mesi
Anno post riforma + 2	65 anni e 6 mesi	31 anni
Anno post riforma + 3	65 anni e 9 mesi	31 anni e 6 mesi
Anno post riforma + 4	66 anni	32 anni
Anno post riforma + 5	66 anni (*)	32 anni e 6 mesi
Anno post riforma + 6	66 anni	33 anni
Anno post riforma + 7	66 anni	33 anni e 6 mesi
Anno post riforma + 8	66 anni	34 anni
Anno post riforma + 9	66 anni	34 anni e 6 mesi
Anno post riforma + 10	66 anni	35 anni

(*) adeguamento alla aspettativa di vita con quote trimestrali se adeguamento ≥ 3 mesi o multipli di tre mesi

TABELLA L)

PERCENTUALI DI RIDUZIONE DELLA PENSIONE DI
ANZIANITA'

Art. 18 Regolamento

Età di pensionamento	Coefficiente di riduzione della pensione
58	17,3%
59	15,3%
60	13,1%
61	10,8%
62	8,4%
63	5,8%
64	3,0%

TABELLA M)

PERCENTUALI DI RIDUZIONE DELLA PENSIONE DI
VECCHIAIA UNIFICATA ANTICIPATA

Art. 20 Regolamento

1° anno successivo approvazione RGP "2012"

Età di pensionamento	Coefficiente di riduzione della pensione (*)
63	6,489%
64	3,377%
65	-

(*) Coefficienti aggiornati con cadenza annuale

TABELLA N)

LIMITE DI REDDITI IMPONIBILI O ESENTI DA
IMPOSTE DIVERSI DA QUELLI PROFESSIONALI
PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ANZIANITA'
FIGURATIVA ALLA PENSIONE DI INVALIDITA' E
INABILITA'

Art. 21 Regolamento

Anno maturazione requisiti	Limite di reddito (€)
1996	18.592,45
1997	19.315,49
1998	19.625,36
1999	19.986,88
2000	20.296,76
2001	20.813,21
2002	21.400,00
2003	21.900,00
2004	22.450,00
2005	22.900,00
2006	23.300,00
2007	23.750,00
2008	24.150,00
2009	24.900,00
2010	25.050,00
2011	25.450,00
2012	26.150,00
***	(*)

(*) importo rivalutato all'indice ISTAT

TABELLA O)

MISURA DELLA PENSIONE MINIMA

Art. 28 Regolamento

Anno	Pensione minima (€)
1996	7.436,98
1997	7.726,20
1998	7.850,14
1999	7.974,09
2000	8.098,04
2001	8.304,63
2002	8.520,00
2003	8.720,00
2004	8.920,00
2005	9.080,00
2006	9.240,00
2007	9.440,00
2008	9.600,00
2009	9.920,00
2010	9.989,00
2011	10.149,00
2012	10.423,00
***	(*)

(*) importo rivalutato all'indice ISTAT

TABELLA P)

LIMITE DI IMPORTO PER LA EROGAZIONE
DELLA PRESTAZIONE IN UNICA SOLUZIONE
ANNUALE

Art. 30 Regolamento

Anno	importo limite (€)
1° anno successivo approvazione RGP "2012"	1.000,00

VARIAZIONI DELL'INDICE ISTAT

Anno	Variazione annua %
1982	-
1983	18,70
1984	16,30
1985	15,00
1986	10,60
1987	8,60
1988	6,10
1989	4,60
1990	5,00
1991	6,10
1992	6,40
1993	5,40
1994	4,20
1995	3,90
1996	5,40
1997	3,90
1998	1,70
1999	1,80
2000	1,60
2001	2,60
2002	2,70
2003	2,40
2004	2,50
2005	2,00
2006	1,70
2007	2,00
2008	1,70
2009	3,20
2010	0,70
2011	1,60
2012	2,70